Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 6 febbraio 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1113**.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare un legato.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare un legato di L. 30.000.000 disposto dall'ing. Fernando Campione, con testamento in data 17 novembre 1959, pubblicato in Napoli il 12 dicembre 1959 a rogito dott. Nicola Angrisano, per la istituzione della « Fondazione Coniugi Campione-Bassi », con sede nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1114**.

Erezione in ente morale della « Casa Santi Angeli », con sede in Sassari.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa Santi Angeli », con sede in Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 75. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965-1966 e 1967-1968.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, numero 8581, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 183, e 16 marzo 1968, n. 1574, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 35, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965-1966 e 1967-1968, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opere incluse negli elenchi succitati, rettificandone la intitolazione, la natura, la spesa, l'ente beneficiario del contributo statale;

Sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 574;

Viste le proposte della Regione siciliana;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annesse ai decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581 e 16 marzo 1968, n. 1574, sono apportate le seguenti variazioni:

COMUNE	NATURA OPERE	ENTE	VARIAZIONI
Lombardia			
(Prov. di Brescia)			
Bagolino .	Lavori di ampliamento	Ospedale ricovero « San Giuseppe »	Lavori di completamento
(Prov. di Cremona)			
Casalmaggiore . .	Completamento ospedale civile	Opere pie decentrate	Costruzione nuovo ospedale - Costo dell'opera L. 1050 milioni
(Prov. di Mantova)			
Rodigo . .	Completamento infermeria	Istituto geriatrico intercomunale	Opere di sistemazione e ampliamento infermeria
Emilia			
(Prov. di Ferrara)			
Comacchio .	Completamento	Ospedale civile « San Camillo »	Comune di Comacchio
(Prov. di Forlì)			
Rimini .	Costruzione nuovo ospedale	Istituti ospitalieri e di ricovero - ospedale civile « S. Maria della Misericordia »	Importo ammesso a contributo per gli anni finanziari 1965-1966 L. 400 milioni. *Note*: L. 140 milioni ex legge 589 e L. 860 milioni a carico ente. Costo totale dell'opera L. 2230 milioni.
(Prov. di Modena)			
Mirandola	Completamento ospedale « S. Maria Bianca »	Amministrazione ospedale civile « S. Maria Bianca »	Sistemazione dei servizi generali e ampliamento reparto pediatrico e pronto soccorso.
Toscana			
(Prov. di Firenze)			
Fiesole	Ampliamento	Ospedale « Camerata »	Comune di Firenze (l'ospedale è ubicato nel territorio del comune di Firenze) Ente: Spedali riuniti di Sant'Antonino - Luigi Campolmi - Camerata con sede a Fiesole. Costo totale dell'opera L. 270 milioni di cui L. 100 milioni per gli anni 1965-1966 e L. 170 milioni per gli anni 1967-1968.
Fiesole . .	Ampliamento	Ospedale « S. Antonio »	Ente: Spedali riuniti di Sant'Antonino - Luigi Campolmi - Camerata con sede in Fiesole. Costo dell'opera lire 100 milioni (anni 1967-68)
(Prov. di Grosseto)			
Castiglione della Pescaia .	Costruzione infermeria	Comune	Infermeria civile gestita dall'E.C.A.

COMUNE	NATURA OPERE	ENTE	VARIAZIONI
(Prov. di Lucca)			
Forte dei Marmi	Costruzione nuovo ospedale	Ospedale villa « S. Camillo »	Provincia piemontese dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, con sede a Torino.
Umbria			
(Prov. di Terni)			
Orvieto	Costruzione ospedale comprensoriale	Comune	Consorzio per la costruzione del nuovo ospedale civile di Orvieto.
Terni	Costruzione ospedale neuropsichiatrico	Amministrazione provinciale	Costruzione di n. 3 distinte unità funzionali una a Terni per L. 1000 milioni, una ad Orvieto per L. 500 milioni ed una nella zona di Narni-Amelia per L. 500 milioni.
Lazio			
(Prov. di Roma)			
Roma	Costruzione I centro psichiatrico	Amministrazione provinciale	Il costo dell'opera previsto in L. 3000 milioni viene elevato a L. 6200 milioni.
Bracciano	Costruzione ospedale civile	Ospedale civile	Il costo dell'opera prevista in L. 875 milioni viene elevato a L. 1375 milioni
(Prov. di Frosinone)			
Ceccano	Ampliamento ospedale civile	Ospedale civile	Costruzione nuovo ospedale.
(Prov. di Viterbo)			
Viterbo	Completamento ospedale	Ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabrese »	Costruzione nuovo ospedale.
Puglie			
(Prov. di Lecce)			
Galatina	Completamento ospedale civile « A. Vallone »	E.C.A.	Ospedale civile « S. Caterina Novella » (nuova denominazione)
(Prov. di Bari)			
Barletta	Lavori di ampliamento	Amministrazione ospedale civile	Costruzione nuovo ospedale di 1000 posti letto
Calabria			
(Prov. di Reggio Calabria)			
Reggio Calabria	Costruzione ospedale psichiatrico	Amministrazione provinciale	Costruzione di due ospedali psichiatrici: uno per la zona jonica nella Locride ed uno per la zona tirrenica a Taurianova
Sicilia			
(Prov. di Messina)			
Messina	Costruzione ospedale neuropsichiatrico infantile	Amministrazione provinciale	Università di Messina
(Prov. di Palermo)			
Palermo	Ampliamento ospedale	Ospedale dei bambini « G. Di Cristina »	Ospedale civico e Benfratelli di Palermo per la costruzione del padiglione dermosifilopatico

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 291

(711)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 2 novembre 1968, riguardante le restituzioni all'esportazione per pomodori pelati, conserva e succhi di pomodoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968);

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1969), che fissa il prezzo di acquisto del pomodoro per la campagna 1969 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di alcuni paesi terzi concorrenti, presenti nei mercati di sbocco italiani, ed in quanto la fissazione di un prezzo di acquisto per il pomodoro modifica le condizioni di approvvigionamento dell'industria di trasformazione, che potrà rifornirsi di materia prima soltanto nei limiti in cui offra un prezzo superiore a quello di acquisto, escludendo, quindi, la possibilità per detta industria di approvvigionarsi, come in precedenza, nei momenti più favorevoli di mercato derivanti da un libero confronto dell'offerta e della domanda;

Considerato che, per i prodotti stessi, si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del Regolamento CEE n. 159/66;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 2 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 novembre 1968), concernente le restituzioni all'esportazione di pomodori pelati, conserva e succo di pomodoro;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le restituzioni spettanti per le esportazioni in precedenza effettuate, la tabella annessa al decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di pomodori pelati, conserva e succo di pomodoro, è sostituita con quella allegata al presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi per pomodori pelati, conserva e succo di pomodoro

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza della restituzione	Misura della restituzione (Lire q.le n.)
ex 20.02 C	Pomodori pelati	Tutti i Paesi extracomunitari	1° luglio 1969 (1)	2.000
ex 20.02 C	Conserva di pomodoro	Id.	1° luglio 1969 (2) (3)	3.300 (3)
ex 20.07	Succo di pomodoro	Regno Unito	1° gennaio 1969	2.000

(1) Tuttavia per le destinazioni Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2) Tuttavia per le destinazioni Arabia Saudita, Bahrein, Fed. Sudarabia, Ghana, Irak, Kuwait, Nigeria, Oman (Mascate Oman e Trucial Oman), Qatar, Sierra Leone, Sudan, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Canadà, Danimarca, Norvegia e Svezia la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3) La restituzione viene consentita anche al concentrato di pomodoro senza aggiunte di altre sostanze, con un residuo secco del 95 % o superiore, purchè classificabile nella voce 20.02/C/II. Per le esportazioni effettuate con decorrenza dal 1° luglio 1969 le aliquote di restituzione rispettivamente stabilite per le vecchie e le nuove destinazioni dovranno essere moltiplicate per il coefficiente fisso 3,4. Il residuo secco sarà sempre accertato mediante analisi; in caso di mancato accertamento o di risultato di analisi con percentuale inferiore al 95 % sarà corrisposta l'aliquota di L. 3.300 per q.le netto.

Il Ministro per le finanze: Bosco

(855)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale dell'anno 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1968 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1969;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 131. — Spese di funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione, di consigli, comitati e commissioni . . . . L. 1.200.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.200.000

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
E. COLOMBO

(759)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Nomina dei componenti il collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma, per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968, concernente la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1967 - 1° novembre 1969;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1969 - 1° novembre 1971;

Decreta:

Il collegio dei revisori di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1969 - 1° novembre 1971, è costituito come segue:

1) Costa Albesi dott. Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Missori dott. Aldo, primo referendario della Corte dei conti, supplente;

2) Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

3) Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: CAIAZZA

(870)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente il limite massimo delle quote dovute dagli iscritti per il biennio 1970-71.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 14 ottobre 1969, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha stabilito il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1970-1971;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 14 ottobre 1969, del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che stabilisce il limite

massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1970-1971.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro: GAVA

Misure delle quote annuali dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale e ai consigli regionali o interregionali

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*) e comma g), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 14 ottobre 1969 quanto segue:

1) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1970-1971, dovute ai rispettivi consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di lire 6000.

2) Le quote annuali di cui al comma precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(854)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1970.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 5 dicembre 1969, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1970, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 5 dicembre 1969 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1970, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro: GAVA

Misure delle quote dovute dagli iscritti al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 5 dicembre 1969 quanto segue:

1) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1970 nella misura di L. 4000 per ciascun iscritto.

Le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(550)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1956, con il quale l'ing. Marco Antonio Fusco fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Considerato che l'ing. Marco Antonio Fusco ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta con lettera in data 9 gennaio 1970;

Decreta:

L'avv. Antonio Vitale è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta in sostituzione dell'ingegnere Marco Antonio Fusco dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(801)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1970

(793) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cetraro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Cetraro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cetraro (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente una fascia lunga 60 chilometri, è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni della costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancora più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere che rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona costiera tirrenica sita nel territorio del comune di Cetraro (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Cominciando da nord tratto del confine col comune di Bonifati delineato dal torrente San Tommaso sino alla sua intersezione con la strada vicinale San Tommaso, detta strada il mappale 197 (foglio n. 16) - tratto del torrente Secco Pugliese i mappali 13 e 171 (foglio n. 16) - tratto della strada comunale Foresta-Arvara, strada comunale Foresta-Dattilo, strada vicinale Donna Bruna-Dattilo i mappali 383, 296, 377 e 378 (foglio n. 17), breve tratto della strada vicinale Donna Bruna, torrente Pigna, tratto della strada comunale per difesa, la strada comunale Castello Spinicelli, la strada comunale San Giacomo-Comarosa, il mappale 52 (foglio n. 30), tratto del torrente San Giacomo i mappali 219, 220, 221, 217 e 218 (foglio n. 26), la strada vicinale Capolirto-S. Marina, tratto della strada comunale Capolirto-Capanna i mappali 258 e 265 (foglio n. 37), tratto del torrente Ciciarello-Vallosa i mappali 95, 93, 96, 107, 109, 110, 178 e 180 (foglio n. 32) indi tratto della strada comunale Salineto, strada vicinale Cava del Salento, indi attraversata la pianura dell'Aron tratto del torrente Motta i mappali 208, 16, 107 e 106 (foglio n. 48), tratto della strada provinciale Cetraro che sale a Fagnano Castello, strada comunale Cava Palmentello, strada comunale Vigne Doniche-Sopra l'Irto, tratto del torrente Fiumicello che percorre il vallone Orecchiuto, tratto del torrente Lavinila i mappali 14, 15, 97 e 177 (foglio n. 60) la strada vicinale Frascalini sino a raggiungere il confine col comune di Acquappesa - tratto del confine col comune di Acquappesa e la battigia del mare sino a ricongiungersi col comune di Bonifati. Sono compresi nel vincolo gli scogli lungo la marina ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Cetraro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto

all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
ANGELINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente

Ordine del giorno:

« Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso - Essa attraversa i seguenti comuni:

(*Omissis*).

10) CETRARO (Cosenza).

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio in comune di Cetraro racchiuso nel seguente tracciato:

« Cominciando da nord tratto del confine col comune di Bonifati delineato dal torrente San Tommaso sino alla sua intersezione con la strada vicinale San Tommaso, detta strada il mappale 197 (foglio n. 16), tratto del torrente Secco Pugliese i mappali 13 e 171 (foglio n. 16), tratto della strada comunale Foresta-Arvara, strada comunale Foresta-Dattilo, strada vicinale Donna Bruna-Dattilo i mappali 383, 296, 377 e 378 (foglio n. 17), breve tratto della strada vicinale Donna Bruna, torrente Pigna, tratto della strada comunale per difesa, la strada comunale Castello Spinicelli, la strada comunale San Giacomo-Comarosa, il mappale 52 (foglio n. 30), tratto del torrente San Giacomo i mappali 219, 220, 221, 217 e 218 (foglio n. 26), la strada vicinale Capolirto-S. Marina, tratto della strada comunale Capolirto-Capanna i mappali 258 e 265 (foglio n. 37), tratto del torrente Ciciarello-Vallosa i mappali 95, 93, 96, 107, 109, 110, 178 e 180 (foglio n. 32) indi tratto della strada comunale Salineto, strada vicinale Cava del Salento, indi attraversata la pianura dell'Aron tratto del torrente Motta i mappali 208, 16, 107 e 106 (foglio n. 48), tratto della strada provinciale Cetraro che sale a Fagnano Castello, strada comunale Cava Palmentello, strada comunale Vigne Doniche-Sopra l'Irto, tratto del torrente Fiumicello che percorre il vallone Orecchiuto, tratto del torrente Lavinila i mappali 14, 15, 97 e 177 (foglio n. 60) la strada vicinale-Frascalini sino a raggiungere il confine col comune di Acquappesa, tratto del confine col comune di Acquappesa e la battigia del mare sino a ricongiungersi col comune di Bonifati. Sono compresi nel vincolo gli scogli lungo la marina »

ha, per le su esposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Nella serena discussione che è seguita il sindaco ha chiesto l'aggiornamento per poter sottoporre al consiglio comunale di Cetraro la presente proposta della commissione. Messa ai voti tale richiesta essa viene respinta. Per cui il sindaco dichiara che, solo personalmente è disposto ad esprimersi favorevolmente al vincolo. Messa ai voti la suddetta proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Cetraro secondo i suaccennati limiti.

(770)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(795)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla società « Fidelia - Unione investimenti S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidelia unione investimenti S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidelia unione investimenti S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(840)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(797)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale dell'11 giugno 1945, n. 313;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(796)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1970.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulate con lettera 22 dicembre 1969, n. 18236;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1970 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bellati dott. Bartolomeo;
2) Gatto cav. uff. Ferruccio;
3) Paliaga rag. cav. Luigi;
4) Rostirolla rag. cav. Antonio;
5) Zanotto cav. uff. Sandro.

Membri supplenti:

1) Causin Antonio;
2) Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(799)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 23 novembre 1968, numero 1165, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada di bonifica: « dalla strada statale n. 175 (in località San Marco) alla strada provinciale « Demanio Campagnolo », della lunghezza di km. 8+836;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 aprile 1969, n. 576, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione dell'anzidetta strada;

Vista la nota 18 ottobre 1969, n. 14115, del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto - Matera;

Ritenuto che la strada stessa può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km. 8 + 836 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(754)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.
Classificazione tra le comunali di sei strade di bonifica in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Lugugnana - Venezia, ha, fra l'altro, chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle seguenti strade di bonifica;

1) « Borgo Muneghe - Villastorta (Palazzine) », in comune di Portogruaro: collega la borgata di Palazzine di Villastorta con la strada per il cimitero urbano e con la strada statale n. 251, km. 1 + 625;

2) « Margherita - Centa - Taglio », in comune di Portogruaro: collega le borgate Taglio e Centa con la strada provinciale Portogruaro - Guissago - Lugugnana - Brussa, km. 2 + 180;

3) « Serrai - Triestina - Villa Gasperini », in comune di Portogruaro: collega direttamente la frazione Serrai con la frazione Villa Gasperini, km. 3 + 750;

4) « Cavanelle Piccola e Cavanelle Frassine », in comune di Concordia Sagittaria: collega la strada provinciale Portogruaro - Concordia in corrispondenza della frazione Cavanelle a sud dell'innesto della strada consortile Gaffarelle all'altezza della frazione Gaffarelle a nord per la borgata Frassine, km. 3 + 280;

5) « Gaffarelle », in comune di Concordia Sagittaria: collega direttamente il capoluogo di Concordia Sagittaria con la borgata fortemente urbanizzata di « Le Gaffarelle », km. 2 + 000;

6) « Villaviera - Grego - Castello », in comune di Caorle: unisce le frazioni Villaviera e Castello di Caorle fra di loro e la prima con la comunale Castello - Serrai e con la strada provinciale Lugugnana - Brussa, km. 3 + 200;

Viste le delibere n. 19 del 13 marzo 1967 del comune di Portogruaro, n. 324/6 del 1° giugno 1963 del comune di Concordia Sagittaria e n. 124 dell'8 novembre 1965 del comune di Caorle contrarie, fra l'altro, alla comunalizzazione delle strade in parola;

Visto il voto n. 1471, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 novembre 1967, con il quale detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole all'anzidetta classificazione;

Vista la ministeriale in data 29 agosto 1968, n. 3539, con la quale venivano invitati i comuni di Portogruaro Concordia Sagittaria e Caorle ad uniformarsi o meno al parere del succitato voto n. 1471;

Vista la nota in data 3 ottobre 1968, n. 15529, con la quale il comune di Portogruaro ha comunicato di non voler modificare le decisioni adottate con l'anzidetta delibera n. 19;

Ritenuto che i comuni di Concordia Sagittaria e Caorle, peraltro sollecitati con ministeriale 1° gennaio 1969, n. 5502, non hanno dato risposta;

Sentito il Consiglio di Stato che nell'adunanza del 24 giugno 1969, con voto n. 681/69 ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla comunalizzazione delle strade di cui trattasi;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 16 + 035 sono classificate comunali ed incluse negli elenchi dei comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle per le parti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(756)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1966, concernente la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'ente suindicato per la durata in carica di tre anni a decorrere dalla data di insediamento;

Visti i propri decreti 9 febbraio 1967 e 10 settembre 1968, concernenti la sostituzione di tre membri del consiglio direttivo dell'ente;

Considerato che il periodo di durata in carica del presidente e dei componenti del consiglio direttivo anzidetto viene a scadere il 20 settembre 1969, data di compimento del triennio a decorrere da quella dello insediamento e che, quindi, è necessario provvedere al rinnovo del consiglio stesso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni e dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. gr. cr. dott. Enzo Pagliara è nominato presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2.

Il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è composto dai seguenti membri:

Cerioni dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Corrarino dott. Santiago, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pizzigallo prof. Vitantonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Antonacci dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Boccalari dott. Federico, in rappresentanza dei coltivatori di piante da carta;

Villa ing. Antonio, in rappresentanza dei produttori di cellulosa per carta;

Adler Lionello, in rappresentanza dei produttori di carta da giornali;

Graziosi dott. Aldo, in rappresentanza dei produttori di carte o cartoni vari;

Pelloni dott. Carlo, in rappresentanza degli editori di giornali quotidiani;

Palazzi Giancarlo, in rappresentanza degli editori di giornali periodici;

Lombardi ing. Adolfo, in rappresentanza degli editori di libri o riviste;

Granozio Enrico, in rappresentanza degli industriali cartotecnici;

D'Angelo Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti di carta o cartoni;

Falvo dott. Adriano, in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Colzi Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori;

Gabriele Elio, in rappresentanza dei lavoratori;

Giampietro Alfredo, in rappresentanza dei lavoratori;

Astarita ing. Tommaso, esperto;

Perciabosco dott. Nunzio, esperto;

Fogliati dott. Enzo, esperto;

Sette avv. Pietro, esperto;

Staderini ing. Fausto, esperto.

Art. 3.

Il presidente ed i membri del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta restano in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data di insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di diritto processuale civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(937)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto del lavoro alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(938)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto commerciale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(939)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(934)

Vacanza della cattedra di elementi tecnici dell'urbanistica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di elementi tecnici dell'urbanistica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(935)

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di geografia economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(936)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 281 in data 21 gennaio 1970, il sig. Antonio Mastrocola è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

(846)

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7513 in data 20 gennaio 1970, il col. Ugo Forconi è stato nominato consigliere dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati della Aeronautica, in sostituzione del col. Carlo Vetrella.

(847)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Ferrandina

Con decreto provveditoriale n. 48 del 19 gennaio 1970, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ferrandina, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 anni a decorrere dal decreto stesso.

(875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.853.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(784)

Autorizzazione al comune di Ierzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, il comune di Ierzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,80	586,50	586,50	586,55	586,40	586,88	586,50	586,55	586,80	586,80
Franco svizzero	146,41	146,32	146,30	146,335	146,25	146,41	146,355	146,335	146,41	146,30
Corona danese	83,98	83,97	84,01	83,975	83,95	83,98	83,975	83,975	83,98	83,95
Corona norvegese	88,03	88,01	88 —	88,045	88 —	88,035	88,04	88,045	88,03	88 —
Corona svedese	121,86	121,80	121,88	121,82	121,80	121,86	121,84	121,82	121,86	121,80
Fiorino olandese	173,07	172,95	173,02	172,945	172,95	173,07	172,96	172,945	173,07	173,05
Franco belga	12,68	12,678	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68
Franco francese	113,63	113,60	113,59	113,60	113,55	113,63	113,59	113,60	113,63	113,60
Lira sterlina	1513 —	1512,60	1512,60	1512,55	1512 —	1513 —	1512,30	1512,55	1513 —	1512,35
Marco germanico	170,67	170,66	170,69	170,665	170,55	170,67	170,66	170,665	170,67	170,65
Scellino austriaco	24,32	24,32	24,32	24,3240	24,30	24,32	24,3275	24,3240	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,13	22,13	22,13	22,125	22,15	22,13	22,12	22,125	22,13	22,13
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,0095	9,01	9 —	9,01	9,01	9,01	9,01	9 —

Media dei titoli del 5 febbraio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,35
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,125
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	87,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,80
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,525
Franco svizzero	146,345
Corona danese	83,975
Corona norvegese	88,042
Corona svedese	121,82
Fiorino olandese	172,952
Franco belga	12,68
Franco francese	113,595
Lira sterlina	1512,425
Marco germanico	170,662
Scellino austriaco	24,326
Escudo portoghese	22,122
Peseta spagnola	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 ottobre 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-10-1969	2-10-1969	3-10-1969	4/6-10-1969	7-10-1969	8-10-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.206,25	35.206,25	35.206,25	35.206,25	35.206,25	35.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.550,00 (*a*)	33.550,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.925,00	26.925,00	26.925,00	26.925,00	26.925,00	27.331,25
10.03	01,04	Orzo	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	23.681,25 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	23.681,25 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.675,00	12.675,00	12.050,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00
10.07-B	04	Miglio	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	20.643,75 (*b*)	21.050,00 (*b*)	21.050,00 (*b*)	21.050,00 (*b*)	21.050,00 (*b*)	21.050,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	44.187,50	44.187,50	44.187,50	44.187,50	44.187,50	44.756,25
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.581,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	9/10-10-1969	11/13-10-1969	14-10-1969	15/16-10-1969	17/20-10-1969	21-10-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	27.331,25	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.300,00	26.300,00
10.03	01,04	Orzo	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)	31.431,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.675,00	12.675,00	12.675,00	17.425,00	17.425,00	13.925,00
10.07-B	04	Miglio	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.050,00 (*b*)	21.050,00 (*b*)	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	44.756,25	43.968,75	43.968,75	43.968,75	43.312,50	43.312,50
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.581,25	58.968,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	22-10-1969	23-10-1969	24-10-1969	25/28-10-1969	29-10-1969	30-10-1969	31-10-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25	35.706,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	33.925,00 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.300,00	26.300,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	26.175,00	26.175,00
10.03	01,04	Orzo	31.056,25 (*b*)	31.743,75 (*b*)	31.743,75 (*b*)	31.743,75 (*b*)	31.743,75 (*b*)	31.743,75 (*b*)	31.743,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)	25.843,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)	22.992,75 (*b*)	22.993,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	15.175,00	15.175,00
10.07-B	04	Miglio	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.518,75 (*b*)	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	26.581,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)	20.581,25 (*b*)	21.206,25 (*b*)	22.050,00 (*b*)	22.456,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	43.312,50	43.312,50	42.437,50	42.000,00	42.000,00	43.137,50	43.137,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	58.968,75	58.968,75	58.968,75	58.575,00	59.356,25	59.356,25	59.356,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967 n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

(412)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 794/69, n. 813/69 e n. 909/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1° al 15 maggio 1969	dal 16 al 31 maggio 1969	dal 1° al 15 maggio 1969	dal 16 al 31 maggio 1969
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):				
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):				
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:				
		a) inferiore o uguale al 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10%	1.009,35	1.009,35	446,85	446,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%	13.915,60	13.915,60	13.353,10	13.353,10
	25	3. aventi tenore in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 75%	20.375,00	20.093,75	20.375,00	20.093,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	26.237,50	25.875,00	26.237,50	25.875,00
		b) superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10%	1.960,00	1.960,00	1.397,50	1.397,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%	14.866,25	14.866,25	14.303,75	14.303,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50%	24.650,00	24.312,50	24.650,00	24.312,50
		c) superiore al 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10%	3.356,85	3.356,85	2.794,35	2.794,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%	16.263,10	16.263,10	15.700,60	15.700,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50%	20.500,00	20.237,50	20.500,00	20.237,50
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.237,50	25.875,00	26.237,50	25.875,00

(119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17808/4063, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cicchelli Lucia nata a San Valentino il 28 novembre 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estesa mq. 2940, riportata in catasto alla particella n. 2/*e f* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 170.

(630)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 gennaio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, il dottor Ferdinando Iacoboni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(762)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

Concorso pubblico per titoli per il conferimento del posto di direttore generale

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni in data 13 dicembre 1969 del comitato centrale ed in data 29 dicembre 1969 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento del personale;

Riconosciuta l'opportunità di bandire il pubblico concorso per il posto di direttore generale;

Dispone:

di bandire il pubblico concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore generale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra alle condizioni tutte previste dal seguente avviso che costituisce, in ogni sua parte, elemento integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E' indetto un concorso pubblico per titoli al posto di direttore generale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (grado 1° dell'ente e parificato alla qualifica di ispettore generale dell'ordinamento gerarchico dello Stato).

Al concorso possono essere ammessi a domanda:

a) i dipendenti della sede centrale dell'associazione in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, che rivestano la qualifica di capo ufficio;

b) gli estranei all'amministrazione i quali abbiano raggiunto presso le amministrazioni dello Stato la qualifica parificabile a quella di ispettore generale o di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico statale.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 56 anni;

3) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) essere immune da condanne e precedenti penali ed essere in godimento dei diritti politici;

5) possedere idoneità fisica per attendere alle funzioni del posto da conferire, che l'ente si riserva eventualmente di accertare mediante visita medica;

6) avere la residenza in Roma o assumere l'obbligo di trasferire la residenza a Roma.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 e firmata dal concorrente ,deve essere diretta al presidente dell'associazione, lungotevere Castello, 2, Roma, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio e dovrà pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco, in duplice esemplare, dei documenti di rito e dei titoli ad essa allegati, firmato dal concorrente.

I candidati dovranno presentare:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400;

b) certificato medico su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale dal quale risulti l'idoneità fisica al posto messo a concorso;

c) per le vedove di guerra il modello 331 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro:

per gli orfani di guerra, il certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

per i figli dei caduti e per i collaterali la tessera di iscrizione all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

d) titolo di studio prescritto, in originale o in copia autenticata, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie e il voto finale riportato nell'esame di laurea;

e) per gli impiegati dell'ente o dello Stato, la loro qualità dovrà essere documentata da un certificato della rispettiva amministrazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data successiva a quella del presente avviso, comprovante che essi sono in attività di servizio e con l'indicazione della qualifica che rivestono e della relativa anzianità.

Inoltre, il periodo di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva dell'ente o nelle amministrazioni dello Stato dovrà essere comprovato da una copia dello stato di servizio aggiornata in data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale con l'indicazione delle qualifiche annuali e da cui risulti anche lo stato di famiglia. Tale documento dovrà essere munito della prescritta marca da bollo, debitamente annullata;

f) il giudizio di ottimo dell'ultimo quinquennio di servizio deve essere documentato con il rilascio in copia autentica del rapporto informativo annuale e relativo motivato giudizio complessivo, prescritto, per gli impiegati dello Stato, dall'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per gli impiegati dell'ente, dagli articoli 37 e seguenti del vigente regolamento del personale.

Sono altresì da unirsi i titoli comprovanti la particolare capacità nella materia amministrativa e tecnica attinente alle funzioni di direttore generale.

Gli aspiranti possono presentare ogni altro titolo che ritengano utile sia ai fini del concorso sia per il riconoscimento dei diritti di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere in possesso degli aspiranti precedentemente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e devono essere conformi alla prescrizione della legge, nonchè debitamente legalizzati.

La nomina a direttore generale sarà conferita al primo classificato nella graduatoria di merito formata dall'apposita commissione giudicatrice. Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine che gli sarà fissato nella comunicazione di nomina.

Al posto di direttore generale è annesso il trattamento economico pari a quello dell'ex coefficiente 670 dell'ordinamento gerarchico statale.

Al direttore generale dell'associazione verrà corrisposta, in aggiunta al trattamento economico previsto dal regolamento del personale, una indennità di carica la cui misura sarà determinata dal comitato centrale con delibera da approvarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al trattamento di previdenza si provvede mediante l'iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Presso la direzione generale dell'associazione è in visione il regolamento del personale che ne disciplina lo stato giuridico ed economico.

Alla nomina della commissione giudicatrice si provvederà con separato provvedimento del comitato centrale.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il presidente: POCATERRA

(720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di perito industriale capo tecnico;

b) diploma di geometra;

c) diploma di ragioniere e perito commerciale;

d) diploma di maturità scientifica;

e) diploma di istituto nautico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze, direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero, direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel sucessivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 del-

l'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L .400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti

dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Elementi di scienza delle finanze.

Parte seconda:

Algebra elementare;
Logaritmi e progressioni.

Parte terza:

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
Nozioni sulla elaborazione elettronica dei dati e sui sistemi di numerazione;
Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita tra la somma della media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli artt. 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli artt. 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 47 *Finanze, foglio n.* 392.

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 - Roma

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . . . . .) via . chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . .

. li . . 19 .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili undici posti e che si ritiene di doversi avvalere della facoltà di mettere a concorso anche il posto che si renderà vacante nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente bando, in dipendenza del collocamento a riposo d'ufficio di un impiegato della predetta carriera direttiva;

Decreta:

Posti a concorso.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Dei dodici posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 10 e che risultino idonei alle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 10.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia, conseguita presso la facoltà di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) a *d*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio;

c) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione

generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione esaminatrice

Art. 7.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consiste di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) Le materie delle prove scritte;

II) Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 9.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiore ad uno per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 10.

I candidati, che aspirino a concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 11.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 12.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 14.

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli ar-

chivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, o irregolarmente compilati, comporta la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno, inoltre, applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove di guerra, per servizio e per lavoro, degli invalidi civili, dei sordomuti e dei profughi.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 14;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che ne era in godimento alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, mutilati e invalidi per servizio, mutilati e invalidi civili e mutilati e invalidi sul lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, civili e sul lavoro, alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la divisione personale della direzione generale degli archivi di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 97

(502)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaggeri Ernesto	punti	88,50	su 132
2. Silvano Guido	»	85,77	»
3. Conte Egidio	»	85,50	»
4. Graziani Marcello	»	84,63	»
5. Lo Iacono Domenico	»	84	»
6. Caimmi Luigi	»	82,75	»
7. Pedrola Franco	»	82,59	»
8. Righi Giovanni	»	81,20	»
9. Ferri Pasquale	»	76	»
10. Fornaciari Raul	»	73,68	»
11. Giannetti Giunio	»	71,50	»
12. Procaccini Domenico	»	70,81	»
13. Palatiello Vincenzo	»	70,36	»
14. Montefusco Gerardo	»	69	»
15. Ciliberto Luigi	»	66,50	»
16. Tollis Aldo	»	65,86	»
17. Tarantino Vittorio	»	65,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(880)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni	punti	88,90	su 132
2. Bianchetti dott. Vittorio	»	85,11	»
3. Fiora dott. Sergio	»	84,56	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	80,95	»
5. Dealis dott. Angelo	»	79,20	»
6. Pittà dott. Giuseppe	»	77,96	»
7. Stefani dott. Pietro, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,43	»
8. Scolari dott. Giovanni	»	77,43	»
9 Suglia dott. Nicola	»	77,27	»
10. Guarini dott. Giuseppe	»	77,02	»
11. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
12. Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
13 Bartelloni dott. Manlio	»	75,86	»
14. Russo Luigi	»	75,83	»
15. Milano Alberto	»	75,66	»
16. Benecchi dott. Fernando	»	75,58	»
17. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
18. Bottaro Pietro	»	75,50	»
19. Bandoni Raffaello	»	75,33	»
20. Martinotti dott. Giacomo	»	74,43	»
21. Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
22. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
23. Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
24 Sallustio dott. Vito	»	72,51	»
25. Iannettone dott. Giovanni	»	72,39	»
26. Raimondo dott. Vincenzo	»	72,38	»
27. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
28. Azzi dott. Palmino	»	71,60	»
29. Caizzi Gaetano	»	71,33	»
30. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
31. Vitale Francesco	»	70,83	»
32 Caruana Salvatore	»	70,50	»
33. Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
34. Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
35. Pontarollo dott. Riccardo	»	69,96	»
36. Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
37. Maddalone Pasquale	»	69,60	»
38. Mantelli Erminio	»	69,23	»
39. Milanesi dott. Luigi	»	68,85	»
40. Delli Paoli dott. Dante	»	68,83	»
41 Mussetti Tranquillo, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	68,75	»
42. Rollone Eusebio	»	68,75	»
43. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	68,19	»
44. Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
45. Sciascia Gaetano	»	67,78	»
46. Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
47. Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
48. Tamburrano Nicola	»	67,08	»
49. De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
50. Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
51. Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
52. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
53. Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
54. Evangelisti Ugo	»	65,81	»
55 Facchini Mario	»	65,72	»
56. Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
57. Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
58. Mazza dott. Osvaldo	»	65,40	»

59. Faissola Giovanni	punti 65,22	su 132
60. De Pascale dott. Mario	» 65,18	»
61 Di Stefano Ugo	» 64,92	»
62. Parini Antonio	» 64,66	»
63. Musitelli Lorenzo	» 64,47	»
64. Conte dott. Antonio	» 63,86	»
65. De Flumeri Francesco Paolo	» 63,52	»
66. Sperduti Michele	» 63,37	»
67. Palazzi Domenico	» 62,73	»
68. Filippi dott Davide	» 62,59	»
69. Tarella dott. Domenico	» 61,42	»
70. Bellotoma Giovanni	» 61,11	»
71. Stenghele Giuseppe	» 60,89	»
72. Onofri Ermanno	» 60,49	»
73. Piscitelli Ferruccio	» 60,04	»
74. Labriola Antonio	» 59,85	»
75. Petrolo Paolo	» 59,76	»
76. Agnoli Mario	» 58,62	»
77. La Placa Cataldo	» 58,46	»
78. Rapetti Andrea	» 58,41	»
79. Picciolini Gianfranco	» 58,07	»
80. Di Stilo Rocco	» 57,63	»
81. De Marco Luigi	» 57,42	»
82. Pacifici Luigi	» 56,66	»
83. Casamento Teodoro	» 56,44	»
84. Narducci Fiorenzo	» 56	»
85. Amoruso Gregorio	» 55,75	»
86. Viganò Mauro	» 54,14	»
87. Miceli Vittorio	» 53,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(764)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami ad un posto di medico in prova nella carriera direttiva nel ruolo del personale sanitario della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309, con il quale viene istituito il posto di sanitario della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di medico in prova nella carriera direttiva nel ruolo del personale sanitario della Zecca (ex coefficiente 500).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltrechè del titolo di studio e del certificato di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

1) il domicilio;

2) il recapito presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Direzione generale del tesoro, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6 n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) *c*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati negli ultimi tre anni.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali aggregati al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio e abilitazione all'esercizio professionale;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *h*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte, e di una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Medicina interna;
2) Chirurgia generale;
3) Igiene (con particolare riguardo alle malattie del lavoro ed alla legislazione relativa), ortopedia e traumatologia.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre medicina generale con particolare riguardo a: igiene generale, radiologia, ortopedia e traumatologia.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, sarà nominato medico in prova nel ruolo della carriera direttiva di sanitario della Zecca, e sarà tenuto a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura corrispondente all'ex coefficiente 500.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1969
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 179

(574)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/1505 in data 28 aprile 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;
Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 49.110.11/6391 del 18 settembre 1969;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Bonini Pietro	punti	84,188
2. Magnani Gerolamo	»	81,750
3. Mantica Eligio	»	76,336
4. Crespi Antonio	»	71,800
5. Bareggi Eugenio	»	69,520
6. Ceccarelli Danilo	»	69,450
7. Calloni Carlo	»	68,284
8. La Torre Nicolò	»	64,860
9. Vago Giovanni	»	63,900
10. Licursi Mario	»	62,924
11 Sgarbi Piercarlo	»	57,960
12. Paradisi Sisto	»	55,350
13. Meloni Gianluigi	»	55,040
14. Bolognesi Paolo	»	54,500
15. Luppino Calogero	»	53,570
16. Tagliabue Valentino	»	53,500
17. Scheiber Ercole	»	53,407
18. Mancina Giuliano	»	53,000
19. Coppi Pietro	»	52,500
20. Armanasco Angelo	»	52,380
21. Monfrini Eugenio	»	52,000
22. Campagnoli Mario	»	51,500
23. Vezzani Emore	»	51,000
24. Policarpo Francesco	»	50,500
25. Bertoni Ferruccio	»	50,420
26. Cassinari Luigi, (per l'età)	»	50,000
27. Perrone Lorenzo, (per l'età)	»	50,000
28. Ambrosetti Piercarlo	»	50,000
29. Marelli Edoardo	»	49,500
30. Barba Pasquale	»	49,050
31. Vezzani Luciano, (per l'età)	punti	49,000
32. Zuffada Sante	»	49,000
33. Rosa Mario	»	48,560
34. Aliprandi Luigi	»	48,500
35. Mazzoleni Oscar	»	48,294
36. Marai Carlo	»	47,000
37. Primiccrio Umberto, (per l'età)	»	46,500
38. Sangalli Luigi	»	46,500
39. Rossi Antonio	»	46,000
40. Ferrari Antonio	»	45,000
41. Bacchi Reggiani Gherardo	»	44,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 20 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 49.110.11/397 in data 20 gennaio 1970 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano;
Viste le domande dei candidati e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 13 marzo 1934, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bonini Pietro: Melegnano e Uniti;
2) Mantica Eligio: Seregno;
3) Crespi Antonio: Castano 1° e Uniti;
4) Bareggi Eugenio: Settala e Uniti;
5) Ceccarelli Danilo: Paullo e Uniti;
6) Calloni Carlo: Mulazzano e Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 20 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(728)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.